

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
CARNEVALE DI CITTADELLA DEL CAPO  
COSTITUZIONE - SEDE SOCIALE - DURATA

**Articolo 1**

1.1 E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE CARNEVALE DI CITTADELLA DEL CAPO".

1.2 L'associazione ha sede legale in Bonifati frazione CITTADELLA DEL CAPO (CS) VIA DELLA REPUBBLICA, 33. L'organo amministrativo potrà istituire e decidere il trasferimento di una o più sedi amministrative purché nell'ambito del territorio dello stesso Comune.

1.3 La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli associati appositamente convocata e con le modalità previste al successivo articolo 11.

SCOPI

**Articolo 2**

2.1 L'associazione ha per scopo la promozione della cultura e dell'arte della CARTAPESTA nell'ambito del Carnevale di Cittadella del Capo,

- a. costruzione e sfilata di maschere e carri ALLEGORICI CARNEVALESCHI
- b. organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche aventi funzione di sviluppo e crescita dell'espressione del Carnevale,
- c. ricreare nell'arco dell'anno spettacoli e rappresentazioni storiche con l'ausilio di attori e soggetti in cartapesta,
- d. partecipare in altre manifestazioni allegoriche presso altri comuni nel territorio italiano,
- e. organizzare e promuovere visite guidate in tutto il territorio nazionale inerenti alla lavorazione della cartapesta ,
- f. organizzare e promuovere presso la nostra sede incontri didattici con scuole.
- g. organizzare e promuovere visite guidate per gruppi e cooperative sociali che principalmente si occupano di Infanzia, anziani, disabilità,

2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. L'associazione dovrà sempre mantenersi apolitica e aconfessionale e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

SOCI

**Articolo 3**

3.1 All'associazione possono aderire tutti gli uomini e le donne, i minorenni con il consenso di chi esercita la patria podestà, che ne abbiano fatto richiesta scritta inviata alla sede dell'Associazione. Le Istituzioni, gli Enti, le società che ne accettino gli articoli dello Statuto e dei regolamenti interni, che condividano gli scopi dell'associazione e contribuiscano all'attività dell'associazione mediante il versamento in denaro di una quota associativa annua fissata dal Comitato di gestione annualmente.

3.2 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La qualità di socio non è trasmissibile. L'ammissione è deliberata dal Comitato di Gestione su domanda scritta del richiedente.

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per: dimissioni volontarie comunicate per iscritto, morte, non aver effettuato il versamento della quota associativa. La perdita della qualità di socio non dà diritto né a rimborsi o corrispettivi a qualsivoglia titolo.

3.4 I soci si distinguono in 3 (tre) tipologie: Soci Fondatori, soci Ordinari, soci Aderenti,

b) **Soci Fondatori**: I soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. S'impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota di Iscrizione e la quota di adesione stabilita annualmente dal Comitato di Gestione. I soci fondatori prestano gratuitamente la loro collaborazione per il raggiungimento degli scopi statutari senza aver diritto ad alcun compenso

b) **Soci Ordinari**: I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. I soci ordinari s'impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo dal Comitato di Gestione. I soci ordinari prestano gratuitamente la loro collaborazione per il raggiungimento degli scopi statutari senza aver diritto ad alcun compenso.

c) **Soci Aderenti**: I soci aderenti che intendono aderire alle finalità associative, senza diritto di voto e senza la possibilità di essere eletti alle cariche sociali. s'impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota di adesione stabilita annualmente dal Comitato di Gestione. I soci aderenti prestano gratuitamente la loro collaborazione per il raggiungimento degli scopi statutari senza aver diritto ad alcun compenso.

3.4 Per il conseguimento degli scopi l'associazione si avvarrà dei seguenti mezzi: quote sociali; versamenti volontari dei soci o di terzi; contributi dello Stato, enti locali ed altri; ricavi da iniziative varie sociali. L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale, sempre nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

## ORGANI SOCIALI

### Articolo 4

4.1 Gli organi dell'associazione sono:

- a. Assemblea degli associati
- b. Comitato di gestione;
- c. Presidente;

4.2 Tutte le cariche sono gratuite.

## ASSEMBLEA

### Articolo 5

5.1 L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli iscritti all'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, in prima e in seconda convocazione. L'assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

5.2 L'Assemblea generale dei soci ordinari viene convocata dal Presidente dell'Associazione una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo accompagnati da una relazione illustrativa. L'Assemblea può altresì essere convocata ogni qualvolta il Comitato di gestione lo ritenga necessario.

5.3 L'Assemblea in sede ordinaria, in prima convocazione delibera validamente con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci ordinari e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea in sede straordinaria e per modificare lo statuto delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci ordinari, sia in prima che in seconda convocazione. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea in sede straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

5.4 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote di associazione e risultanti dal libro degli associati. I soci minorenni e chi ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela ha diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo. Il Presidente presiede l'Assemblea e ne controlla la validità. Il Segretario redige il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale di Assemblea viene trasmesso al Comitato di gestione.

5.5 E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

## COMITATO DI GESTIONE

### Articolo 6

6.1 Il Comitato di gestione è formato :

- da tutti i membri eletti dall'assemblea fra i soci ordinari.

Possono essere eletti tutti i soci ordinari in regola con le norme statutarie, e con i versamenti.

6.2 I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. Il Comitato di gestione elegge tra i suoi membri il presidente, il vicepresidente e il tesoriere. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o d'impedimento. Qualora durante il corso del mandato venga a mancare uno o più consiglieri il Comitato di gestione, provvederanno alla sostituzione, il Comitato provvederà alla convocazione dell'Assemblea per le nomine. I

Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. Il Comitato si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno per la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo ed ogni volta che le esigenze dell'associazione lo richiedano, per decisione del Presidente oppure su richiesta motivata di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti oppure su richiesta motivata di almeno 1/5 (un quinto) dei soci ordinari.

6.3 La convocazione del Comitato avviene mediante comunicazione del presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, contenente l'indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione. In casi eccezionali e di particolare urgenza, la convocazione può avvenire per via telefonica, o altro metodo di comunicazione purché sia documentabile l'avvenuto avviso.

6.4 Il Comitato predisporre ed approva tutti i Regolamenti, presieduta dal Presidente dell'associazione carnevale . Il Comitato approva la relazione previsionale e programmatica delle attività sociali che viene presentata entro il 30 Ottobre di ogni anno, su proposta della Giunta Esecutiva di concerto con il Tesoriere.

6.5 Il Comitato delibera validamente con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le delibere del Comitato sono inappellabili.

6.6 Al Comitato sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, di fissare la quota sociale, all'accettazione di donazioni o lasciti di qualsiasi genere e tutte le maggiori facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario,

## **PRESIDENTE**

### **Articolo 7**

7.1 Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Comitato di gestione. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'associazione secondo il proprio scopo statutario.

7.3 Sono compiti del Presidente: convocare e presiedere il Comitato di Gestione; convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci; condividere con il tesoriere il bilancio consuntivo; condividere con il tesoriere il bilancio preventivo; sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione; sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; aprire e chiudere conti correnti bancari e postali; conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Comitato di Gestione; nel caso in cui lo ritiene necessario, può delegare i soci ordinari allo svolgimento di particolari compiti amministrativi; coadiuvare la Giunta Esecutiva nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica delle attività sociali che viene presentata entro il 30 Ottobre di ogni anno. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vice Presidente

## **SEGRETARIO**

### **Articolo 8**

8.1. Il Comitato di Gestione nomina fra i suoi membri un segretario. Il segretario compila i verbali delle riunioni del consiglio, attende alla corrispondenza e all'archivio, coadiuva il presidente nella gestione e nell'organizzazione della vita associativa, tiene aggiornato il libro degli associati. Funge da Segretario del Comitato e dell'Assemblea, firma i verbali insieme al Presidente.

### **Articolo 9**

## **TESORIERE**

9.1 Il Comitato di Gestione nomina fra i suoi membri un tesoriere. Al Tesoriere spetta: tenere la contabilità; emettere mandati di pagamento, firmati dal Presidente; predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo di concerto con il Presidente, che verrà sottoposto al Comitato di gestione; tenere la cassa; prendere in consegna i beni mobili ed immobili del fondo; tenere aggiornati i libri degli inventari; coadiuvare nella predisposizione la relazione previsionale e programmatica delle attività sociali che viene presentata entro il 30 Ottobre di ogni anno.

### **Articolo 10**

## **DIRETTORE ARTISTICO**

10.1. Il Direttore Artistico, se nominato, è il responsabile del settore artistico, culturale dell'associazione, ed è il garante delle attività promosse dall'associazione, tali da rientrare tra gli scopi prefissi nel presente statuto.

10.2 Il Direttore Artistico è nominato dal Comitato di Gestione su proposta del Presidente che ne stabilisce i compiti e dura in carica per la durata del mandato del Presidente, è socio dell'associazione, partecipa alle riunioni, ha diritto di voto. La nomina decade con la cessazione del Presidente.

## **Articolo 11**

### **SCIoglIMENTO**

11.1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 5.3 del presente atto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione sarà devoluto all'Amministrazione Comunale la quale dovrà destinarlo ad altra associazione che abbia gli stessi fini previsti dall'articolo 2 dello Statuto o ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **BILANCIO**

## **Articolo 12**

12.1 Gli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio potrà essere erogati entro l'esercizio successivo purché destinati ai fini dell'associazione a norma dell'articolo 2, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

12.2 Gli esercizi sociali hanno la durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

12.3 E' assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione non che fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **NORMA DI RINVIO**

## **Articolo 13**

13.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia

